



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4797

SEDUTA DEL 28/07/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - AZIONE 1.1.2. "SOSTEGNO AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TRA MONDO DELLA RICERCA E DELLE IMPRESE LOMBARDE" - ULTERIORI DETERMINAZIONI SULLA MISURA "INFRASTRUTTURE DI RICERCA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO" APPROVATA CON DGR N. XII/4262/2025

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Elisabetta Confalonieri

Il Dirigente Tommaso Mazzei



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTA la DGR n. XII/4262 del 30 aprile 2025, che ha approvato i criteri della misura "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" a valere sull'Azione 1.1.2. "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde" del PR FESR Lombardia 2021-2027;

VISTA la registrazione dell'aiuto n. SA.119424 da parte della Commissione europea;

RICORDATO che, ai sensi del paragrafo 2.21 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 7388 final, "Se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità";

CONSIDERATO che successivamente all'approvazione dei criteri della misura con la citata DGR 4262/2025 sono stati compiuti ulteriori approfondimenti e valutazioni con particolare riferimento alla modalità procedurale di inquadramento dell'agevolazione concessa nelle due forme previste dell'agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato ("non aiuto") ai sensi del paragrafo 2.21 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 7388 final o dell'aiuto di Stato di cui all'art. 26 del Regolamento (UE) 651/2014;

TENUTO CONTO che le Università proponenti indicano l'inquadramento ai sensi della disciplina in materia di Aiuti di Stato dei progetti in fase di presentazione della domanda;

RICORDATO che, come previsto dalla sopra citata DGR n. XII/4262/2025, il mancato rispetto del requisito di non aiuto successivamente alla concessione comporta la decadenza dall'agevolazione e la restituzione delle somme percepite;

CONSIDERATA quindi l'opportunità di prevedere una fase di verifica preliminare alla concessione dei presupposti della condizione di non aiuto per i progetti inquadrate



Regione Lombardia
LA GIUNTA

dalle Università come agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato;

VALUTATO opportuno che un esito negativo della sopra citata verifica, preliminare alla concessione, dei presupposti della condizione di non aiuto indicata dall'Università comporti, in favore dei proponenti, l'inquadramento d'ufficio del progetto in regime di aiuto e l'applicazione delle relative previsioni stabilite dalla citata DGR 4262/2025 e dalle disposizioni attuative della stessa;

CONSIDERATO che in conseguenza delle modifiche sopra previste:

- appare opportuno meglio precisare le modalità di attuazione della procedura selettiva a graduatoria, specificando che è ammesso ad agevolazione il progetto col punteggio più alto in graduatoria per ciascuna Università proponente e che, qualora la dotazione finanziaria sia ancora disponibile, anche a seguito di mancata accettazione o di rinuncia, consenta di finanziare integralmente ulteriori progetti, sono ammessi al finanziamento i progetti secondo l'ordine della graduatoria indipendentemente dall'Università proponente;
- è necessario verificare in sede di istruttoria formale che tutti i richiedenti non siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento UE 651/2014;

RAVVISATA inoltre l'opportunità di valorizzare i criteri di potenzialità progettuale e miglioramento del livello competitivo e di trasferimento tecnologico nella valutazione di merito dei progetti, in coerenza con le finalità della misura, incrementando il punteggio dei criteri "Potenzialità progettuale" e "Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti";

RITENUTO pertanto di modificare la DGR n. XII/4262 del 30 aprile 2025 e in particolare:

- di prevedere una fase di verifica, preliminare alla concessione, dei presupposti dell'inquadramento dei progetti come non aiuto sulla base di documentazione predisposta in coerenza con gli orientamenti del paragrafo 2 punto 21 della Comunicazione della Commissione del 19.10.2022 C (2022) 7388 final;
- di prevedere che l'esito negativo della verifica della condizione di non aiuto indicata dall'Università comporti l'attribuzione d'ufficio al regime di aiuto e l'applicazione delle relative previsioni stabilite dalla DGR 4262/2025 e dalle disposizioni attuative della stessa;
- di precisare le modalità di attuazione della procedura selettiva a graduatoria, specificando che è ammesso ad agevolazione il progetto col punteggio più alto in graduatoria per ciascuna Università proponente e che, qualora la dotazione finanziaria ancora disponibile, anche a seguito di mancata accettazione o di rinuncia, consenta di finanziare integralmente ulteriori progetti, sono ammessi al finanziamento i progetti secondo l'ordine della graduatoria indipendentemente dall'Università proponente;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- di prevedere che in sede di istruttoria formale sia verificato che tutti i richiedenti non siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento UE 651/2014;
- di modificare la griglia di valutazione incrementando il punteggio dei criteri "Potenzialità progettuale" e "Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti";

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l'allegato A alla DGR 4262 del 30 aprile 2025 e che recepisce le suddette modifiche;

RITENUTO di fare salve e confermare tutte le restanti previsioni della DGR 4262 del 30 aprile 2025, ivi comprese premesse e clausole relative agli aiuti di Stato;

DATO ATTO che le modifiche apportate non comportano la necessità di modifiche alla registrazione dell'aiuto n. SA.119424 da parte della Commissione europea;

ACQUISITO nella seduta del 22 luglio 2025 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ex DGR 20 maggio 2024, n. 2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, mediante procedura scritta conclusa il giorno 23 luglio 2025;
- dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR 2021-2027, con nota prot. R1.2025.0004165 del 23 luglio 2025;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTE la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare la DGR n. XII/4262 del 30 aprile 2025, che ha approvato i criteri della misura "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico", e in particolare:



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- di prevedere una fase di verifica, preliminare alla concessione, dei presupposti dell'inquadramento dei progetti come non aiuto sulla base di documentazione predisposta in coerenza con gli orientamenti del paragrafo 2 punto 21 della Comunicazione della Commissione del 19.10.2022 C (2022) 7388 final;
 - di prevedere che l'esito negativo della verifica della condizione di non aiuto indicata dall'Università comporti l'attribuzione d'ufficio al regime di aiuto e l'applicazione delle relative previsioni stabilite dalla DGR 4262/2025 e dalle disposizioni attuative della stessa;
 - di precisare le modalità di attuazione della procedura selettiva a graduatoria, specificando che è ammesso ad agevolazione il progetto col punteggio più alto in graduatoria per ciascuna Università proponente e che, qualora la dotazione finanziaria ancora disponibile, anche a seguito di mancata accettazione o di rinuncia, consenta di finanziare integralmente ulteriori progetti, sono ammessi al finanziamento i progetti secondo l'ordine della graduatoria indipendentemente dall'Università proponente;
 - di verificare in sede di istruttoria formale che tutti i richiedenti non siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento UE 651/2014;
 - di modificare la griglia di valutazione incrementando il punteggio dei criteri "Potenzialità progettuale" e "Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti";
 - di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l'allegato A alla DGR 4262 del 30 aprile 2025;
2. di fare salve e confermare tutte le restanti previsioni della DGR 4262 del 30 aprile 2025, ivi comprese premesse e clausole relative agli aiuti di Stato;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul portale Bandi e Servizi (BeS), nella sezione del sito regionale dedicato alla programmazione europea PR FESR 2021-2027 e sulla piattaforma regionale Open Innovation.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A ALLA DGR

CRITERI DELLA MISURA “Infrastrutture di ricerca per il Trasferimento Tecnologico” – Azione 1.1.2. “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” del PR FESR Lombardia 2021-2027

TITOLO MISURA	Misura “Infrastrutture di ricerca per il Trasferimento Tecnologico” – Azione 1.1.2. “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” del PR FESR Lombardia 2021-2027
FINALITÀ	Il sistema universitario lombardo rappresenta un'eccellenza non solo regionale. Uno degli obiettivi di Regione Lombardia è rafforzare il sistema universitario, in particolare, valorizzando le qualifiche e le competenze sviluppate, ma anche favorendo il trasferimento delle conoscenze e competenze nel mondo industriale. La misura intende quindi sostenere gli investimenti per l'ammodernamento e la creazione di Infrastrutture di Ricerca e Innovazione del sistema universitario in Lombardia aperte alle imprese per stimolare il trasferimento tecnologico, promuovendo e consolidando la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, in particolare PMI. Con il potenziamento del sistema di infrastrutture universitarie di ricerca e innovazione sul territorio lombardo si intende rafforzarne la capacità di trasferimento dei risultati derivanti dalla ricerca tecnologica e scientifica abilitandole ad offrire servizi sempre più avanzati e rispondenti ai fabbisogni di ricerca e di innovazione delle imprese. La misura rappresenta la fase 2 del percorso approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. 2349 del 20 maggio 2024, per la definizione di una misura di sostegno del trasferimento tecnologico. La fase 1 era volta ad effettuare una ricognizione dei fabbisogni espressi dalle università lombarde.
PRSS DI LEGISLATURA	Pilastro n. 3 “Lombardia terra di conoscenza” del PRSS Lombardia della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20/06/2023 Obiettivo strategico 3.4.3 “Sostenere il trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” OS 3.4.3.1 “Favorire il sostegno del trasferimento della conoscenza e della tecnologia tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde”.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione destinata alla misura è pari a 50 milioni di euro da capitoli del PR FESR 2021-2027 fatta salva la possibilità di integrare le risorse con successivi atti.
FONTE DI FINANZIAMENTO	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
SOGGETTO GESTORE/ ORGANISMO INTERMEDIO	Finlombarda S.p.A. quale organismo intermedio (di seguito OI) con DGR n. 3456 del 25.11.24 di “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda per la delega di funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.”. A Finlombarda saranno delegate le fasi di selezione, gestione, verifica documentale della rendicontazione ed erogazione.
REGIME DI AIUTO	Le agevolazioni vengono concesse alternativamente:

	a) come agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato (di seguito "non aiuto"), ai sensi della Comunicazione C(2022) 7388 final della Commissione¹ sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, fino ad un massimo di contributo pari a 3 milioni di euro per progetto, per le Infrastrutture di Ricerca ammesse all'agevolazione che svolgono attività economica nella misura massima del 20% della capacità annua complessiva dell'Infrastruttura medesima. Tale requisito deve essere garantito, pena decadenza dall'agevolazione, fino a 5 anni successivi alla conclusione del progetto. Ulteriori dettagli riguardanti le modalità di calcolo e di rilevazione della percentuale di utilizzo dell'Infrastruttura di Ricerca per attività economiche e non economiche nonché gli obblighi informativi a carico dei soggetti beneficiari saranno specificati nel bando attuativo; b) come aiuto, secondo il Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) ai sensi degli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché ai sensi dell'art. 26, fino ad un massimo di contributo pari a 5 milioni di euro per progetto, per le Infrastrutture di Ricerca che svolgono attività economica in misura superiore al 20% della propria capacità annua complessiva. La condizione di non aiuto indicata dall'Università per i singoli progetti, supportata da documentazione i cui contenuti saranno precisati nel bando attuativo: - è verificata prima della concessione e, in caso di esito negativo, comporta l'attribuzione d'ufficio al regime di aiuto, - è controllata successivamente alla concessione e il mancato rispetto comporta la decadenza dall'agevolazione, con restituzione delle somme percepite. Successivamente alla concessione, il regime di aiuto o di non aiuto non può essere modificato. Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento GBER, si precisa che se un'Infrastruttura di Ricerca è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, la stessa sarà tenuta a contabilizzare separatamente le agevolazioni, i costi e le entrate relative a ciascuna tipologia di attività, sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili. Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. È consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.
--	--

¹ Ai sensi del paragrafo 2 punto 21 della Comunicazione della Commissione del 19.10.2022 C (2022) 7388 final "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", se l'Infrastruttura di Ricerca viene utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica, l'agevolazione esula completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. Questo è il caso laddove l'Infrastruttura di Ricerca svolga attività economica nella misura massima del 20% della propria capacità annua complessiva.

	Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. Nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento ed alla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento con le agevolazioni PNRR sia come aiuti di Stato che come misure generali.
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le 15 Università lombarde indicate nell'Allegato A del decreto n. 9628 del 25 giugno 2024², che intendano ammodernare Infrastrutture di Ricerca esistenti o creare nuove Infrastrutture di Ricerca, così come definite all'art. 2 punto 91 del Regolamento GBER, finalizzate al trasferimento tecnologico. Sono escluse le Università che: a) siano attive nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento GBER; b) siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento GBER; c) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), nei termini definiti dal Bando, come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ove applicabile; d) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile. Le agevolazioni in regime Regolamento GBER sono concesse ed erogate nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017 e s.m.i.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Ogni Università può presentare fino a n. 3 domande di partecipazione al bando attuativo. Sono ammissibili, sulla base dei criteri di ammissibilità specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027, i progetti di ammodernamento di Infrastrutture di Ricerca esistenti o di creazione di nuove Infrastrutture di Ricerca che facilitano il trasferimento tecnologico verso le imprese lombarde.

² Cfr. art. 3 comma 1 Allegato A "Manifestazione d'Interesse per la ricognizione dei fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle Infrastrutture di Ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese" del decreto n. 9628 del 25 giugno 2024:

1) Università degli Studi di Bergamo;
2) Università degli Studi di Brescia;
3) Università degli Studi dell'Insubria;
4) Università Telematica "E-CAMPUS";
5) Università degli Studi di Milano;
6) Università degli Studi di Milano Bicocca;
7) Politecnico di Milano;
8) Università Commerciale "Luigi Bocconi";
9) Università Cattolica del Sacro Cuore;
10) Università di Lingue e Comunicazione (IULM);
11) Università Vita Salute S. Raffaele;
12) Humanitas University;
13) Università degli Studi di Pavia;
14) Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS);
15) Università Carlo Cattaneo LIUC.

	Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, i progetti di Infrastruttura di Ricerca, indipendentemente dal regime di aiuto/non aiuto, devono: a) afferire a una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva deliberazione di approvazione dei Programmi di lavoro R&I 2024/2025 di cui alla D.G.R. n. 1430 del 27 novembre 2023; b) rispettare gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al DNSH secondo le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo; c) essere realizzati nell'ambito di una o più sedi ubicata/e in Lombardia dell'Università richiedente oppure presso una o più sedi costituita/e in Lombardia entro la data di richiesta di erogazione del contributo; d) prevedere un importo di spesa ammissibile non inferiore a euro 500.000,00; e) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo³; f) includere un Piano di sviluppo dell'Infrastruttura di Ricerca che illustri le modalità organizzative per assicurare: • l'accesso all'Infrastruttura aperto a più utenti, in modo trasparente e non discriminatorio, • la gestione amministrativa unitaria delle attività svolte (ricerca, didattica, servizi, ecc.), • il coordinamento scientifico delle attività, • gli elementi abilitanti al trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le imprese. Non saranno ammessi progetti di Infrastrutture di Ricerca: - riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.; - che prevedano la realizzazione di "nuovi edifici" e/o "ristrutturazioni importanti"⁴. Conseguentemente, ai progetti finanziati dalla presente misura non si applica il requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023.
--	---

³ Per avvio dei progetti si rimanda alla definizione dell'art. 2 paragrafo 23 del GBER per le parti applicabili alla misura;

⁴ Per "ristrutturazione importante" si rimanda alla definizione riportata negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" del DPCoe - MASE – JASPERS (6 ottobre 2023): "Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio."

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL' AGEVOLAZIONE	L'agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto per singolo progetto sulla base di quanto indicato nella seguente tabella: <table><tr><th>Inquadramento</th><th>Intensità di aiuto in % sulle spese ammissibili</th><th>Importo minimo di spesa ammissibile</th><th>Importo massimo di contributo</th></tr><tr><td>NON AIUTO</td><td>80%</td><td>€ 500.000</td><td>€ 3.000.000</td></tr><tr><td>AIUTO (ex art. 26 GBER)</td><td>50%</td><td>€ 500.000</td><td>€ 5.000.000</td></tr></table>	Inquadramento	Intensità di aiuto in % sulle spese ammissibili	Importo minimo di spesa ammissibile	Importo massimo di contributo	NON AIUTO	80%	€ 500.000	€ 3.000.000	AIUTO (ex art. 26 GBER)	50%	€ 500.000	€ 5.000.000
Inquadramento	Intensità di aiuto in % sulle spese ammissibili	Importo minimo di spesa ammissibile	Importo massimo di contributo										
NON AIUTO	80%	€ 500.000	€ 3.000.000										
AIUTO (ex art. 26 GBER)	50%	€ 500.000	€ 5.000.000										
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti materiali e immateriali strettamente correlate alla creazione o ammodernamento dell'Infrastruttura di Ricerca e riguardanti: a) investimenti materiali: i. acquisto di macchinari, attrezzature, hardware, strumentazione tecnico-scientifica avanzata e connessi impianti tecnologici, solo se di nuova acquisizione; ii. lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'infrastruttura, che non configurino ristrutturazioni importanti e/o realizzazioni di nuovi edifici, solo se direttamente correlati e funzionali alla installazione dei beni di cui al precedente punto a)i.; b) investimenti immateriali: i. acquisto di software o di licenze d'uso per software, acquisto di diritti di proprietà intellettuale, ii. spese tecniche (es. progettazione, Direzione Lavori, collaudo) integralmente e univocamente connesse ai lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di cui al precedente punto a)ii. <u>Qualora il proponente richieda l'agevolazione come non aiuto di Stato,</u> saranno ammissibili, in aggiunta alle voci di spesa di cui alle precedenti lett. a) e b), anche le seguenti voci di spesa: c) spese di personale amministrativo e tecnico scientifico dell'Infrastruttura di ricerca specificamente coinvolto nel progetto, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015 e successivamente modificate con DGR n. 1162 del 23/10/2023 e s.m.i., in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a 42,24 euro per organismi di ricerca. Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 20% delle voci a) e b); d) costi indiretti (spese generali) determinati con un tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili conformemente all'art. 54 lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021 e s.m.i. Le spese di cui alle precedenti lettere a) e b), per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando attuativo.												

	Il dettaglio delle tipologie di spesa ammissibili così come l'impiego delle opzioni semplificate di ammissibilità delle spese previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i. saranno dettagliati nel bando attuativo.										
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e tecnica – è effettuata in base ad una procedura a graduatoria (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 123/1998). Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla misura che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di attività di ricerca e sviluppo afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche, si individua un termine massimo di centocinquanta giorni per il completamento del procedimento medesimo con l'approvazione della graduatoria, decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando. L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate prevede un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla completezza documentale) svolta dall'OI e una istruttoria tecnica svolta da un Nucleo di Valutazione. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento procede all'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale e degli elenchi con le domande ammesse all'Agevolazione e finanziate, ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse, non ammesse all'Agevolazione.										
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 azione 1.1.2. approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia. Nell'ambito della valutazione tecnica delle domande, viene: a) verificata la sussistenza dei presupposti della condizione di non aiuto indicata dall'Università per i singoli progetti e, in caso di esito negativo, si procede con l'attribuzione d'ufficio al regime di aiuto, secondo le modalità precisate dalla DGR 4262/2025 e dalle disposizioni attuative della stessa; b) valutata la coerenza delle spese di progetto indicate in domanda. Nello specifico, la valutazione si concentrerà sui seguenti criteri (per un punteggio totale conseguibile compreso tra 0 e 100): <table><tr><th>AMBITO</th><th>CRITERI</th><th>SOTTOCRITERI</th></tr><tr><td rowspan="3">Qualità dell'operazione (da 0 a 35 punti)</td><td colspan="2">Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti)</td></tr><tr><td>Adeguatezza dei tempi e costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)</td><td>Adeguatezza dei tempi previsti nel piano di attività di progetto (anche con riferimento alla capacità di assicurare la realizzabilità del progetto) e adeguatezza dei relativi costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)</td></tr><tr><td>Potenzialità progettuale (da 0 a 15 punti)</td><td>Capacità dell'IR di generare networking a livello nazionale ed europeo (numero e natura delle collaborazioni/partnership attive o in fase di negoziazione con altri IR o di</td></tr></table>	AMBITO	CRITERI	SOTTOCRITERI	Qualità dell'operazione (da 0 a 35 punti)	Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti)		Adeguatezza dei tempi e costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)	Adeguatezza dei tempi previsti nel piano di attività di progetto (anche con riferimento alla capacità di assicurare la realizzabilità del progetto) e adeguatezza dei relativi costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)	Potenzialità progettuale (da 0 a 15 punti)	Capacità dell'IR di generare networking a livello nazionale ed europeo (numero e natura delle collaborazioni/partnership attive o in fase di negoziazione con altri IR o di
AMBITO	CRITERI	SOTTOCRITERI									
Qualità dell'operazione (da 0 a 35 punti)	Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti)										
	Adeguatezza dei tempi e costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)	Adeguatezza dei tempi previsti nel piano di attività di progetto (anche con riferimento alla capacità di assicurare la realizzabilità del progetto) e adeguatezza dei relativi costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)									
	Potenzialità progettuale (da 0 a 15 punti)	Capacità dell'IR di generare networking a livello nazionale ed europeo (numero e natura delle collaborazioni/partnership attive o in fase di negoziazione con altri IR o di									

			partecipazione a reti nazionali/europee/internazionali di IR), di valorizzare collaborazioni scientifiche già stabilite e nuove collaborazioni scientifiche (da 0 a 15 punti)
	Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 45 punti)	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti (da 0 a 15 punti)	Miglioramento delle capacità scientifiche dell'Università: accreditamento dell'IR a livello nazionale/europeo/internazionale; capacità di sviluppare soluzioni in ambito pre-commerciale e/o brevettuale; capacità attrattiva di nuovi ricercatori; capacità di attivazione di nuovi dottorati; ambiti scientifici e tecnologici che saranno impattati dall'intervento realizzato sull'IR (da 0 a 15 punti)
		Impatto potenziale sulla competitività delle PMI e sul sistema della ricerca (da 0 a 30 punti)	Ricadute attese e/o risultati a valle dell'intervento (ove applicabile, anche in termini di knowledge transfer, creazione di start-up, erogazione servizi qualificati in linea con la domanda delle PMI lombarde, ampiezza della platea dei potenziali utenti, ecc.) (da 0 a 15 punti)
			Qualità tecnologica e/o upgrading tecnologico degli asset dell'IR rispetto allo stato dell'arte e capacità di generare nuova conoscenza (da 0 a 15 punti)
	Capacità dei proponenti (da 0 a 20 punti)	Capacità scientifico-gestionale dell'IR (da 0 a 15 punti)	Qualità della struttura di gestione dell'IR (adeguatezza dell'organizzazione, qualificazione del management con particolare riferimento al responsabile amministrativo) (da 0 a 5 punti)
			Qualità tecnico-scientifica del personale dell'IR (qualifica, titoli, esperienza maturata) dei profili individuati anche con riferimento a quello del Coordinatore scientifico e degli addetti alle attività di ricerca anche rispetto alle potenzialità dell'IR e potenziale nell'affacciarsi a nuove frontiere scientifiche e tecnologiche (anche multidisciplinari) (da 0 a 10 punti)
		Capacità economico-finanziaria (0 o 5 punti con soglia minima pari a 5 punti)	Capacità economico-finanziaria del richiedente in termini di rapporto tra spese totali ammissibili di progetto (SP) e proventi (Pr) dell'ultimo bilancio approvato: $SP/Pr \leq 45\%$ pari a 5 punti $SP/Pr > 45\%$ pari a 0 punti

	Premialità	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: il soggetto richiedente aderisce, al momento della presentazione della domanda, a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione rilasciata da un ente accreditato.	2
		RILEVANZA DELLA COMPONENTE FEMMINILE: adozione di un Piano di Uguaglianza di Genere (GEP) conforme alle direttive europee per l'annualità in corso al momento della presentazione della domanda	1
Per essere ammissibili all'agevolazione, i progetti devono comunque conseguire: - un punteggio sufficiente nei seguenti criteri e sottocriteri: - o Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo, - o Capacità economico finanziaria; - un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 60 punti al netto delle premialità. Il punteggio di premialità è assegnabile fino ad un massimo di 3 punti. I progetti vengono collocati in una graduatoria in ordine decrescente in base al punteggio finale ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione e ai criteri di premialità. In caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria, i progetti vengono ordinati secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità: 1) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione"; 2) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione"; 3) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Capacità dei proponenti"; 4) ordine cronologico di presentazione delle domande. Una volta completata la graduatoria con i criteri sopra elencati, è ammesso ad agevolazione il progetto col punteggio più alto in graduatoria per ciascuna Università proponente e, qualora la dotazione finanziaria ancora disponibile, anche a seguito di mancata accettazione o di rinuncia, consenta di finanziare integralmente ulteriori progetti, sono ammessi al finanziamento i progetti secondo l'ordine della graduatoria indipendentemente dall'Università proponente.			
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	L'erogazione dell'agevolazione concessa può avvenire in un massimo di tre tranche: - anticipo del 40% dell'agevolazione concessa (previa presentazione di garanzia fidejussoria nel caso di università non statali); - tranche intermedia, acquisita e validata la rendicontazione intermedia comprensiva di relazione intermedia di Progetto; - tranche a saldo dell'agevolazione salvo rideterminazione del contributo, acquisita e validata la rendicontazione finale (non inferiore al 60% delle		

	spese complessive ammesse ed approvate con decreto di concessione anche a seguito di variazione), comprensiva di relazione finale. Nel caso di applicazione del Regolamento GBER, l'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale.
TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	I progetti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata fino ad un massimo di 6 mesi.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda deve essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi e Servizi (BeS) nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: positiva Pari opportunità: positiva Parità di genere: positiva
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Indicatore di output: RCO01 - Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni Indicatore aggiuntivo: RCO08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione Indicatore di risultato: RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)
COMPLEMENTARIETA' TRA FONDI	n.a.